Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»

(Fascicoli FSE nn. 6827, 6847, 6848, 6850, 6866, 68112, 68113)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/88/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4].

viste le richieste del 7 e 19 giugno, 16 ottobre e 10 dicembre 1968, presentate dal Regno dei Paesi Bassi ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di Fl. 3.054.702,07,

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1969;

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni compiute nel periodo compreso tra il 18 marzo 1965 e il 30 giugno 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore;

considerando pertanto che per le spese sostenute da detto ministero dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta quindi a Fl. 3.054.702,07;

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nei suoi pareri del 20 novembre 1969, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno dei Paesi Bassi per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid», relativamente ad operazioni di rieducazione professionale compiute nel periodo compreso tra il 18 marzo 1965 ed il 30 giugno 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo richiesto di Fl. 3.054.702,07.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dei Paesi Bassi è stabilito in Fl. 3.054.702,07 (pari a 843.840,35 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica federale di Germania per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Bundesministerium für Post und Verkehr» e dal «Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)»

(Fascicoli FSE nn. 631, 3118, 3122, 3130, 4037, 4060, 4089, 4098, 6524, 6525, 6530, 6570, 6571, 6589, 6609, 6617, 6631, 6643, 6681, 6690, 6691, 6731, 6732, 6738, 6790, 67106, 67107, 67109, 6825, 68107)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/89/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE [2] del Consiglio, in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3];

viste le richieste del 7 settembre 1961, 11, 19 e 24 dicembre 1963, 16 e 24 giugno, 16 e 23 dicembre 1964, 15 e 22 giugno, 8, 18 e 23 dicembre 1965, 4 maggio, 8, 21 e 28 giugno, 14 e 20 dicembre 1966, 17 e 21 giugno, 14 e 19 dicembre 1967, 10 giugno e 4 dicembre 1968, presentate dalla Repubblica federale di Germania ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo complessivo di DM 2.104.726,45,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[4] GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.